



COMUNITA' MONTANA "MOLISE CENTRALE" 6[^] zona omogenea

CONTRATTO PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI

L'anno duemilaundici addì _____ del mese di _____ alle
ore _____ in Ferrazzano presso gli Uffici della Comunità Montana "Molise Centrale"
ubicati in Ctr. Vazzieri - Poggio Verde, 2 di Ferrazzano

TRA

- il dott. Giuseppe Murgolo nato a Bitonto (BA) il 23/01/1952, Dirigente-Segretario
Generale dell' Ufficio della Comunità Montana medesima, il quale dichiara di agire
esclusivamente per conto dell'Ente che rappresenta, ai sensi dell' art. 107, 3[^]
comma, lett. c.) del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, (Codice Fiscale -
Partita I.V.A.: 00095030706) in forza della deliberazione del Commissario
Straordinario n. ... del regolarmente esecutiva;

E

- il sig., nato a il, Dirigente
dell'Ufficio _____ del Comune di _____ il quale
dichiara di agire esclusivamente per conto dell'Ente che rappresenta, ai sensi
dell'art.107, 3[^] comma, lett. c), del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267,
(Codice Fiscale - Partita I.V.A.: _____) in forza della deliberazione di Giunta
Comunale n. _____ del _____ regolarmente esecutiva;

E

- il sig., nato a il, legale
rappresentante pro-tempore della società ".....", con sede
legale in, Via n., codice fiscale e partita i.v.a.
....., di seguito denominata ".....", domiciliato, per tutti
gli effetti del presente contratto, presso la sede legale della società.

Con la presente privata scrittura, avente per le parti forza di legge a norma dell'art.
1372 del Codice civile, si conviene e si stipula quanto appresso:

PREMESSO

-che la Comunità Montana "Molise Centrale" 6^o Zona Omogenea, è titolare di un

impianto per il trattamento ed il recupero della frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata dei R.S.U. sito in Montagano (CB), munito di tutte le necessarie autorizzazioni, gestito dalla s.r.l. Giuliani Environment di Campobasso (nel prosieguo, il Gestore);

- che il Comune di, essendo produttore nell'ambito del proprio territorio della frazione di rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata e codificati quali "rifiuti biodegradabili di cucine e mense" (cod. CER 200108), ha chiesto di provvedere all'obbligo del trattamento degli stessi presso l'impianto di proprietà della "Comunità Montana", sito nel comune di Montagano (CB), località S.lanni, in conformità delle previsioni del vigente piano provinciale dei rifiuti (ATO 2);

- che il Comune di, con convenzione sottoscritta in data, ha affidato alla Società, la gestione della raccolta, trasporto e conferimento di questo ciclo di igiene urbana, ivi compresa l'assunzione, a proprio carico, di tutti gli oneri derivanti dal conferimento;

-Che con delibera commissariale per la giunta n. 02 del 25/01/2011 questa Comunità Montana approvava la tariffa relativa al servizio di che trattasi anno 2011 in € 80,49 a tonnellata;

TANTO PREMESSO

La Comunità Montana "Molise Centrale", il Comune di e alla Società, convengono e stipulano quanto segue

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. La Comunità Montana, anche a mezzo del Gestore, si obbliga ad effettuare il servizio di trattamento della FORSU, derivante da raccolta differenziata, presso il proprio impianto sito in Montagano (CB), a fronte del pagamento del prezzo di Euro/ton. 80,49 (ottanta virgola quarantanove centesimi per tonnellata conferita all'impianto) al lordo di IVA come per legge, **per il periodo 01/01/2011 a tutto 31.12.2011** con facoltà della Comunità Montana di limitarne, l'ammissione in conseguenza di qualsiasi ed eventuale problematica tecnica e/o ricettiva dell'impianto. Il Comune è legittimato a conferire dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
3. Il Comune si obbliga a conferire, anche a mezzo di un proprio affidatario, la F.O.R.S.U. derivante da Raccolta Differenziata con codice CER 20.01.08 o Codice CER 20.03.02, che abbia tutti i requisiti di cui ai punti 16 (rifiuti compostabili), 16.1.a (tipo frazione organica dei rifiuti urbani raccolta separatamente) 16.1.1.A (provenienti da frazione umida derivante da raccolta differenziata di RSU) e 16.1.2. A (caratteristica di rifiuto costituito unicamente

dalla frazione umida separata dalla raccolta degli RSU, esente da rifiuti pericolosi), prescritti dall'all. 1, sb 1, del D.M. Ambiente 5 Febbraio 1998, e che sia idonea ai fini di cui al D.Lgs. 217/2006, e, comunque, effettivamente recuperabile con procedimento di compostaggio. Il Comune, anche a mezzo del proprio affidatario, effettuerà a propria cura e spese il campionamento e le analisi dei rifiuti, oltre a tutti gli altri adempimenti previsti dalla legge per l'ammissione dei rifiuti all'impianto. Dal canto suo, la Comunità Montana e/o il Gestore potranno effettuare tutte le analisi che riterranno opportune, prima del trattamento nell'impianto di ogni singolo carico di rifiuti.

4. Oltre a quanto previsto dalla legge per l'ammissione del conferimento nell'impianto, il Comune e/o il suo incaricato dovranno rispettare tutte le indicazioni che verranno impartite dal Gestore per le operazioni di scarico ed, eventualmente, di carico. Per tutti i rifiuti in oggetto saranno effettuati controlli visivi preliminarmente, se possibile, allo scarico e comunque anche durante e dopo lo scarico del materiale nell'area di ricezione onde verificare l'assenza di materiali non accettabili. La non accettazione dei rifiuti conseguente ai predetti controlli visivi comporta l'obbligo del ritiro immediato dell'intero carico. Il prelievo dei campioni (tre di cui uno per il conferimento), documentato con verbale firmato, sarà svolto alla presenza del soggetto conferente. Se il soggetto conferente è diverso dal produttore del rifiuto sarà, a quest'ultimo, trasmesso, anche a mezzo fax, copia del verbale entro 8 ore dal conferimento. Fermo l'obbligo di denuncia nel caso di configurazione di reati, ove dalle analisi effettuate dalla Comunità Montana e/o dal gestore dell'impianto dovesse risultare la non conformità alle prescrizioni di cui agli accennati punti dell'allegato 1, del D.M. Ambiente 5 Febbraio 1998, e/o a quelle del D.Lgs. 217/2006, la Comunità Montana e/o il gestore dell'impianto saranno legittimati a non procedere allo smaltimento ed al trattamento del carico di rifiuto conferito. In tal caso, la Comunità e/o il gestore dell'impianto comunicheranno, anche via fax, la non accettazione del singolo carico conferito al Comune ed al soggetto dallo stesso eventualmente incaricato. La Comunità e/o il gestore dell'impianto potranno effettuare, secondo la loro insindacabile scelta, la comunicazione di non accettazione del rifiuto anche a mezzo telegramma. Le spese per la comunicazione di non accettazione saranno a carico del Comune. In seguito alla comunicazione di non accettazione, il Comune è obbligato al ritiro, anche a mezzo di un suo incaricato, del predetto carico non accettato. Trascorse 24 ore dalla comunicazione di non accettazione conseguente al procedimento di analisi esperite dalla Comunità Montana e/o dal Gestore, sarà applicato al Comune una

penale di € 500,00 (diconsi euro cinquecento/00) per il primo giorno di ritardo, e di € 100,00 (diconsi euro cento/00), per ogni giorno successivo di ritardo nella presa in carico del conferimento non accettato. Tale evenienza autorizzerà la Comunità Montana ad escutere la polizza fideiussoria sia per l'ammontare della penale sia per tutte le spese necessarie finché il conferimento non accettato venga altrimenti smaltito. La predetta penale decorre immediatamente nel caso di mancato ritiro del carico conseguente alla non accettazione in seguito ai controlli visivi di cui sopra. Nei casi di non accettazione del carico di rifiuti il Comune e/o il suo incaricato non possono pretendere alcunché. Oltre al rispetto dei criteri di provenienza e di caratteristiche merceologiche si precisa che i rifiuti dovranno essere allo stato solido o palabile poiché l'impianto non può trattare liquidi e che comunque non è ammessa la presenza di: 1. Rifiuti pericolosi - 2. Macerie, terre, sabbie ed inerti - 3. Scarti animali contenenti ossa per evitare il diffondersi della BSE (encefalopatia spongiforme del bovino) - 4. Scarti animali classificati come rifiuto a basso od alto rischio - 5. Sacchi chiusi - 6. Metalli e vetri. Non è ammesso comunque all'impianto la FORSU che presenti parti anche minime di frazione non umida o di rifiuti comunque pericolosi. A mero titolo esemplificativo, anche la presenza di una singola batteria ad uso domestico o di una scatola di farmaci esclude la possibilità di ingresso all'intero carico.

5. Ogni carico di rifiuti conferiti dovrà essere accompagnato, qualora richiesto dalle normative vigenti in materia, dalla seguente documentazione:
 - Formulario rifiuti (DM 01/04/98, n. 145 e s.m.i.) oppure dichiarazione di esenzione dall'emissione del formulario ai sensi del D.Lgs 152/2006 art. 193 comma 4, in conformità alla circolare 04/08/1998;
 - Dichiarazione di provenienza dei rifiuti;
 - Certificato di analisi chimico-fisica del rifiuto da rinnovarsi ogni 12 mesi attestante la possibilità di avvio a compostaggio;
 - Copia della propria iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto di rifiuti in Categoria 1;
 - Altra documentazione prescritta dalle leggi vigenti. In mancanza di uno dei documenti sopra riportati o compilati in modo inesatto o l'incompleto o comunque carenti dal punto di vista formale oltre che sostanziale sarà negato l'accesso.
6. Fermi i casi di risoluzione del contratto previsti dalla legge, le parti specificano che l'omesso ritiro del carico conferito conseguente alla non accettazione dei rifiuti, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

7. Le parti danno atto che il Comune ha presentato:
 - A. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 46 del D.P.R. 445/2000 e succ. mod. del Comune e/o del soggetto incaricato, in relazione alla piena osservanza della normativa legislativa e regolamentare concernente gli infortuni e l'igiene sul lavoro, l'assicurazione obbligatoria del personale, il trattamento previdenziale ed assistenziale dei dipendenti, il rispetto della normativa antimafia.
 - B. Polizza fidejussoria a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni, prescrizioni e garanzie derivanti dal presente accordo rilasciata in favore della Comunità Montana, contenente la clausola espressa in base alla quale la Comunità Montana Molise Centrale potrà ottenere il pagamento della somma dovutale entro 15 giorni dalla richiesta formulata per iscritto, a prima e semplice richiesta scritta, e senza beneficio di preventiva escussione, di ammontare corrispondente al 50% dell'importo complessivo del contratto, e valida fino al giorno 31 Dicembre dell'anno in corso.
8. Il corrispettivo mensile dovrà essere corrisposto dal Comune alla Comunità Montana entro 15 giorni decorrenti dalla data di invio della fattura (anticipata via fax sulla cui legalità si concorda), mediante bonifico bancario presso la Tesoreria della "Comunità Montana", Banca Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Campobasso, Codice IBAN IT 41 10103003800000000515600. In caso di violazione delle norme qui indicate, la Comunità Montana "Molise Centrale" avrà diritto, qualora fosse accertata obiettivamente e senza nessun dubbio l'inadempienza, di sospendere il servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e risolvere il presente contratto con effetto dalla data di ricevimento della comunicazione (con raccomandata A.R.) alla parte debitrice.
9. il presente contratto avrà termine il 31 dicembre 2011, tuttavia le pattuizioni ivi contenute continueranno a produrre effetto sino alla data di sottoscrizione di un nuovo contratto che dovrà recepire l'eventuale variazione del corrispettivo dovuto per il servizio di smaltimento e trattamento dei rifiuti;
10. la Società, che ha assunto la gestione della raccolta, trasporto e conferimento di questo ciclo di igiene urbana, ivi compresi gli oneri derivanti dal conferimento, dovrà provvedervi esclusivamente con mezzi ad uso specifico, debitamente autorizzati al trasporto delle tipologie rientranti nei "Rifiuti Solidi Urbani e Speciali a loro Assimilabili"; il personale adibito al servizio di igiene urbana dovrà adottare le necessarie precauzioni igienico e sanitarie previste dalla normativa in materia per

l'accesso all'impianto di trattamento dei R.S.U. nonché adottare le precauzioni previste in materia antinfortunistica; di ciò la Società, accetta espressamente di essere direttamente ed esclusivamente responsabile. Pertanto, il "Gestore" dell'impianto di trattamento dei r.s.u. sebbene affrancato da ogni responsabilità, ha il diritto di rifiutare l'accesso all'impianto di mezzi o personale, sprovvisti o mancanti dei requisiti richiesti dalla normativa in materia, nazionale e regionale;

11. la Società, si impegna a comunicare alla Comunità Montana e al gestore dell'impianto di trattamento dei rifiuti i dati fisici identificativi degli automezzi autorizzati al trasporto. Le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per consentire alla Comunità Montana di integrare e/o variare l'autorizzazione rilasciata;
12. durante le operazioni di conferimento, la Società, risponderà direttamente per danni a persone o cose di terzi provocate nello svolgimento del servizio, qualora l'addetto al conferimento non abbia rispettato le indicazioni e le procedure impartite dal personale addetto all'impianto di smaltimento. In tal caso restano a proprio ed esclusivo carico le spese per il risarcimento dei danni;
13. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti circa la validità, interpretazione ed esecuzione del contratto sarà deferita al Tribunale di Campobasso.
14. In caso di scioperi o di eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere od influire, in maniera sostanziale sul normale espletamento del servizio, l'Amministrazione Comunitaria dovrà darne avviso con anticipo di almeno 48 ore. Trovano applicazione le norme che disciplinano il rapporto in caso di sciopero.
15. Il presente contratto, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro", sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso trattandosi di prestazione assoggettata ad imposta sul "Valore Aggiunto". In tal caso le spese di registrazione saranno a carico della parte soccombente.

Ferrazzano, li

Comunità Montana "Molise Centrale"

Comune di

Dirigente Settore Ambiente

la Società

Ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1341 c.c. si approvano espressamente gli artt.
2,3,4,8, 10 e 11 della presente convenzione

Comunità Montana "Molise Centrale"

Comune di

Dirigente Settore Ambiente

la Società